



## **Linee guida per le modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale in videoconferenza**

La disciplina sullo svolgimento delle riunioni consiliari da remoto costituisce materia rimessa alla competenza del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, salvo specifiche previsioni dello statuto comunale (che di norma non è dato riscontrare) e fermo restando l'eventuale obbligatorietà eventualmente derivante da provvedimenti di emergenza delle autorità competenti.

Nella Conferenza dei Presidenti dei Consigli comunali è emerso un indirizzo volto ad incoraggiare le amministrazioni ad affrontare organicamente, al livello regolamentare, la tematica che ha assunto una particolare importanza ed incidenza dopo l'esperienza dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Si è posta altresì la questione se possa ammettersi lo svolgimento delle sedute in modalità mista, cioè con la partecipazione sia in presenza che da remoto. Riteniamo che anch'essa sia materia da disciplinare nel regolamento, naturalmente sulla base delle valutazioni dei singoli Consigli, anche considerata la dimensione e le caratteristiche territoriali. Tale aspetto potrebbe facilitare la partecipazione ai lavori consiliari dei soggetti affetti da disabilità oppure che si trovino, anche temporaneamente, in situazione di vulnerabilità debitamente certificata.

A tale proposito, si ritiene opportuno un ampio coinvolgimento della conferenza dei capigruppo nella concreta organizzazione delle sedute consiliari e delle commissioni, anch'essa da fare oggetto di ampliamento della disciplina regolamentare.

La modalità della riunione con connessione da remoto ovviamente potrà essere prevista, ai fini di garantire la massima partecipazione dei rispettivi componenti, anche in via ordinaria per le commissioni.

Per il corretto funzionamento dell'attività consiliare è necessario verificare che la piattaforma utilizzata per le videoconferenze sia in grado di garantire il rispetto dei seguenti criteri:

- trasparenza e tracciabilità
- identificazione dei partecipanti
- pubblicità delle sedute
- espressione di voto palese e voto segreto.
- 

Con le modifiche regolamentari si dovrà prestare particolare attenzione alla disciplina dell'accertamento delle presenze di solito da effettuarsi per appello nominale per assicurare l'effettiva identità e presenza da remoto dei consiglieri connessi.

Per quanto riguarda, infine, la pubblicità delle sedute può, ragionevolmente, ritenersi soddisfatta mediante l'utilizzo delle più comuni piattaforme (YouTube, Facebook ecc).



## **Disposizioni proposte per le modifiche del Regolamento consiliare**

### **Titolo: “Svolgimento delle sedute consiliari in modalità di videoconferenza”**

1. La partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale e delle sue articolazioni previste dal Regolamento del Consiglio comunale è consentita, nel rispetto di quanto di seguito indicato, anche in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza, consentendo che tutti i componenti l'Organo, gli eventuali Assessori non Consiglieri, il Segretario verbalizzante e tutti gli altri Soggetti aventi titolo partecipino a distanza.
2. Salvo i casi in cui l'obbligo derivi da una disposizione dell'autorità competente, lo svolgimento delle riunioni del Consiglio comunale a distanza è stabilito dal Presidente del Consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari.
3. Con le stesse modalità, possono essere consentite anche sedute miste in presenza e da remoto. In tal caso, in sede di conferenza, viene stabilito il numero massimo di partecipanti da remoto assicurando comunque tale possibilità ai soggetti con ridotte o impedito capacità motorie oppure che si trovino, anche temporaneamente, in situazione di vulnerabilità debitamente certificata.
4. A cura del Presidente, avvalendosi dei necessari supporti tecnici, viene assicurato che la piattaforma telematica utilizzata sia in grado di garantire la corretta identificazione dei partecipanti, la pubblicità delle sedute e la segretezza del voto nei casi previsti dalla legge.
5. Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti ordinari di validità, così come i quorum strutturali e deliberativi previsti dal vigente regolamento di funzionamento.
6. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza ed il Segretario attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale.
7. Le modalità di intervento, condivise in sede di conferenza dei capigruppo, sono illustrate al momento della seduta dal Presidente, il quale indica le misure operative per assicurare un ordinato svolgimento dei lavori e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio, salvo i casi di voto segreto previsti dalla legge.
8. La seduta del Consiglio può essere resa pubblica con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente.



9. Le disposizioni di cui sopra (art\_\_\_\_) si estendono alle sedute delle Commissioni permanenti e delle altre Commissioni istituite in seno al Consiglio comunale. Le modalità di svolgimento di tali sedute da remoto sono stabilite dai Presidenti delle relative Commissioni d'intesa con il Presidente del Consiglio e con relativa comunicazione ai capigruppo.